



La circolare delle Entrate sulle Cfc: esimenti, regime probatorio e presentazione dell'interpello disapplicativo

Premessa

Con la [C.M. n.51/E del 6 ottobre 2010](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate dall'art.13 del D.L. n.78/09²¹, alla normativa delle *Controlled Foreign Companies* ("CFC"), contenuta nell'art.167 del Tuir.

Come noto, infatti, il provvedimento normativo "anticrisi", nell'ottica di operare "un giro di vite" sugli arbitraggi fiscali internazionali, ha modificato la previgente disciplina di modo tale che:

*"per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali, l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale"*²².

La verifica di "*effettività sostanziale*" si è tradotta in alcune rilevanti modifiche, in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009 (ovvero per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 1° gennaio 2010). In particolare, tali modifiche riguardano:

la restrizione della c.d. prima esimente che, come è noto, esclude dal campo di applicazione della norma, in coerenza con la *ratio* della legislazione, quelle società estere per mezzo delle quali si svolge un'attività economica effettiva;



art.167, co.5, lett.a) del Tuir

l'inclusione presuntiva, nel campo di applicazione della disciplina, delle società ubicate in Paesi a fiscalità privilegiata i cui proventi siano costituiti per più del 50% dal *passive income* o proventi da servizi infragruppo;



art. 167, co.5-*bis*, del Tuir

l'inclusione, nel campo di applicazione della disciplina, delle società ubicate in Paesi che, pur non rientrando nella c.d. *black list*, possano ritenersi a fiscalità privilegiata e abbiano conseguito in prevalenza *passive income* o proventi da servizi infragruppo.



art.167, co.8-*bis*, del Tuir

Merita di essere sottolineato che l'Agenzia asserisce di voler fornire chiarimenti anche "*a tutela e vantaggio*" dei contribuenti che investono nel rispetto di detto ridondante principio di "*effettività sostanziale*" e, soprattutto, elenca, seppur *en passant*, quelle ragioni *extra* fiscali che lo soddisferebbero. Tali sono:

- ➡ ragioni commerciali;
- ➡ ragioni geografico-logistiche;
- ➡ ragioni strategiche.

È un peccato che a questa elencazione non segua una disamina di tali tre macro categorie di motivazioni, considerato che - con tutta verosimiglianza - le istanze di interpello che dovranno essere presentate si troveranno necessariamente nella non agevole situazione di

²¹ Convertito con modificazioni in L. n. 202/09.

²² Art. 13, co.1, D.L. n. 78/09.

dover dimostrare, documentalmente, l'esistenza di una o più di esse. Infatti, nonostante tale elencazione non sia ovviamente definita esaustiva e preclusiva di altre ipotesi parimenti meritevoli di tutela, in linea di principio, è difficile ipotizzare che nella stragrande maggioranza dei casi non si finisca con il ruotare intorno ad esse.

La prima esimente e il regime probatorio

La precedente formulazione dell'art.167, co.5, lett. a) escludeva dalla disciplina in esame la società o ente non residente che svolgesse *"un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede"*. Per effetto delle modifiche apportate, dal 1° luglio 2009 è richiesto che:

- ➔ la società non residente svolga *"un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento"*;
- ➔ inoltre, *"per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento"*.

Tale modifica, seppur apparentemente testuale, comporta in realtà un cambiamento sostanziale, giacché impone che l'impresa estera possa sfuggire alla normativa Cfc non solo in quanto esistente nel territorio, ma anche perché radicata nel mercato di insediamento²³.

La valenza determinante del radicamento della controllata estera nel territorio ospitante era già stata, seppur solo in via interpretativa, recepita dall'Agenzia delle Entrate che, con la [R.M. n.427/E/08](#), aveva fatto proprio l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo la quale, in estrema sintesi:

l'insediamento di una società è da considerarsi "effettivo" quando, sulla base di elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi (in particolare della sua presenza fisica in termini di locali, di personale e di attrezzature), esso corrisponde ad una realtà economica, ossia ad una società reale che svolge attività economiche effettive e non una società schermo o fantasma²⁴.

Alla luce di tale orientamento, già nei casi esaminati in precedenza all'entrata in vigore del D.L. n.78/10, l'Agenzia, nel rispondere a richieste di società che intendevano invocare la prima esimente, aveva valutato caso per caso l'integrazione, o meno, delle stesse nel territorio estero nei termini delineati dalla Corte di Giustizia. In particolare, l'Agenzia aveva riconosciuto la sussistenza della prima esimente in presenza di una struttura organizzativa adeguata all'autonomo svolgimento dell'attività economica descritta, anche sotto il profilo decisionale ([R.M. n.128/E/09](#)); l'aveva esclusa, invece, in assenza di un'autonoma attività strategica e decisionale di penetrazione nel mercato estero

²³ Alla luce delle modifiche introdotte, un'impresa industriale che svolga un'effettiva attività economica senza utilizzare il territorio di insediamento come *"mercato di sbocco"* della produzione, verrebbe valutata dal Legislatore italiano alla stregua di una *"costruzione di puro artificio"* (cfr. sul punto D.Stevanato, *"Delocalizzazioni produttive e metamorfosi della disciplina Cfc: dalla tassazione dei passivi income alla penalizzazione dei passivi income"*, in *Dialoghi trib.*, 2009, pag.358). Allo stesso modo, la prima esimente verrebbe negata a società che svolgono esclusivamente attività di *import/export* su mercati esteri, senza che a ciò si accompagni l'esercizio di un'attività commerciale in favore del mercato locale (si veda D.Cigna, *"La nuova disciplina delle Controlled Foreign Companies"*, Direzione Regionale Emilia Romagna, 11/05/10).

²⁴ Sentenza 12 settembre 2006, causa C-196/04, *Cadbury Schweppes*, punti 51-55. Se da un lato, infatti, risulta la mera circostanza che una società residente crei uno stabilimento secondario in un altro Stato membro non può fondare una presunzione generale di frode fiscale, né giustificare una misura che pregiudichi l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (ovverossia la libertà di stabilimento; si veda, in tal senso, sentenze 26 settembre 2000, causa C-478/98, nonché 4 marzo 2004, causa C-334/02), per contro, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato (si veda, in tal senso, sentenza 12 dicembre 2002, causa C-324/00). Su tali basi, prosegue la Corte di Giustizia, nel valutare il comportamento del soggetto imponente si deve tener particolarmente presente l'obiettivo perseguito dalla libertà di stabilimento di permettere a un cittadino di uno Stato membro di creare uno stabilimento secondario in un altro Stato membro per esercitarvi le sue attività e favorire così l'interpenetrazione economica e sociale nel territorio della Comunità nel settore delle attività indipendenti. La libertà di stabilimento intende, a tal fine, permettere a un cittadino comunitario di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio.

(l'amministratore unico era dipendente della controllante e residente in Italia e da ciò l'Agenzia ha dedotto che l'aspetto decisionale fosse direttamente riconducibile alla controllante), della sola presenza in loco di un servizio di "*company secretary*" per la gestione meramente formale dei locali adempimenti legali e dell'utilizzo di una "*piccola area di stoccaggio per pezzi urgenti*" (le merci, spedite dall'Italia, non transitavano per Singapore, bensì erano direttamente indirizzate al cliente finale)²⁵.

Allo stesso modo, in un altro caso, l'esimente era stata negata in presenza di una struttura organizzativa di scarsa consistenza, inidonea, sotto il profilo del personale impiegato e del capitale investito, all'autonomo svolgimento dell'attività economica realizzata in concreto ([R.M. n.165/E/09](#)).

L'Agenzia, ora, prende definitivamente e ufficialmente posizione sulla questione, ritenendo non più sufficiente la mera disponibilità *in loco* di una struttura organizzativa, bensì necessaria la dimostrazione che la costruzione societaria all'estero sia stata creata per essere integrata nello Stato ospite, cioè costituita allo scopo "*...di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio...*"²⁶.

La C.M. n.51/E chiarisce, inoltre, che per "mercato" deve intendersi il mercato di sbocco o di approvvigionamento. Il collegamento con il mercato di approvvigionamento o di distribuzione si ritiene soddisfatto, in caso di società che svolgono attività bancarie, finanziarie e assicurative, quando la percentuale di acquisti o di vendite sul mercato locale del territorio di insediamento è superiore al 50%²⁷. Inoltre, confermando quanto già affermato nella R.M. n.128/E/09, si richiama un **concetto di "mercato"** più ampio rispetto ai confini geografici del Paese, includendo anche l'area geografica circostante, in quanto rappresentativa di un significativo mercato di sbocco della società controllata, legata allo Stato di insediamento "*da particolari nessi economici, politici, geografici o strategici*".

Ne consegue, con riguardo al regime probatorio relativo all'istanza di interpello per invocare la prima esimente, che:

da un lato

la circostanza che la Cfc non si rivolga al mercato locale né in fase di approvvigionamento né in fase di distribuzione "*costituisce un indizio di mancato esercizio da parte della stessa di un'attività commerciale effettiva*";

benché, dall'altro lato,

alla stessa non è preclusa la valorizzazione di altri elementi che diano rilievo alle ragioni economiche-imprenditoriali sottese all'investimento in un Paese a fiscalità privilegiata.

Il nuovo comma 5-bis

Tale esimente (e qui passiamo alla modifica di cui al co.5-*bis* dell'art.167) si presume non sussistere nel caso in cui la Cfc consegua prevalentemente (cioè per oltre il 50%, considerando a tal fine tutti i proventi lordi conseguiti, sia ordinari che straordinari) i c.d. *passive income* (interessi, *royalties*, dividendi, etc.)²⁸.

²⁵ R.M. n.387/E/02.

²⁶ Come richiamato anche al par.3 della C.M. n.51/E in commento.

²⁷ Il decreto introduce, infatti, una disposizione *ad hoc* per le attività bancarie, finanziarie ed assicurative, per le quali è ravvisabile l'esercizio di un'attività commerciale effettiva svolta in via prevalente nel mercato locale del territorio di insediamento quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi della Cfc abbiano origine nello Stato o territorio di insediamento, cioè derivino da operazioni effettuate nel predetto mercato.

²⁸ Tale modifica, peraltro, esplica effetti anche al di fuori dei Paesi inclusi nelle c.d. *black list*: con un terzo intervento (art.167, nuovo co.8-*bis*), infatti, il D.L. n.78/09 ha inteso colpire anche le Cfc che beneficino prevalentemente di redditi passivi o derivanti da

Il Legislatore sembra aver mutuato la novella dall'orientamento della prassi amministrativa²⁹ e della giurisprudenza comunitaria secondo la quale non si considera commerciale un'attività di mera detenzione di *asset* materiali o immateriali.

ALCUNI CASI

È questo il caso, ad esempio:

- ➔ di *holding "pure"* di partecipazioni (stando all'interpretazione della giurisprudenza comunitaria secondo la quale non sussisterebbe il requisito dello svolgimento dell'attività economica nel caso delle *holding "statiche"* che detengono partecipazioni la cui attività sia limitata all'incasso dei dividendi e all'esercizio dei diritti sociali³⁰);
- ➔ di *royalty companies*;
- ➔ di *management fees companies*;
- ➔ ovvero di società finanziarie che, pur realizzando interessi attivi sui finanziamenti infragruppo, si limitino a concedere a prestito somme acquisite mediante l'incasso dei dividendi³¹.

La circolare chiarisce, al riguardo, che la presunzione relativa di assenza di attività economica di cui al novellato co.5-*bis* possa essere vinta dal contribuente, fornendo prova contraria in sede di interpello preventivo. Tale prova potrebbe consistere nel dimostrare l'effettività sostanziale della struttura estera e dell'attività nel territorio di insediamento da parte, ad esempio, di società che percepiscono redditi connessi allo sfruttamento di brevetti prodotti all'estero mediante attività di ricerca ivi svolta da società all'uopo costituite, aventi un effettivo radicamento nel territorio, ovvero di *holding* che, oltre a detenere le partecipazioni, intervengano nella gestione delle società partecipate, svolgendo loro servizi di amministrazione, contabilità, pubblicità e *marketing*, che necessitano di una minima organizzazione interna e un minimo radicamento territoriale³². Dal punto di vista probatorio, l'esame dell'Agenzia sarà, in particolare, diretto a verificare (par.3.1):

- ➔ l'effettività sostanziale della struttura estera e l'attività della stessa svolta nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;
- ➔ la mancanza di intenti o effetti elusivi finalizzati alla distrazione di utili dall'Italia verso paesi o territori a fiscalità privilegiata;
- ➔ lo svolgimento di determinate attività potenzialmente produttive di *passive income* nell'ambito del *core business* o meno.

Pur perseguendo obiettivi di cautela fiscale e pur essendo supportata da un preciso orientamento della giurisprudenza comunitaria, non può sfuggire che, almeno dalla lettura della relazione tecnica al D.L. n.78/09, emergerebbe anche un (seppur secondario) intento di "fare cassa"³³. Ad ogni buon conto, l'effetto che se ne ha è la penalizzazione generalizzata di coloro che pongono in essere talune tipologie di investimenti all'estero,

servizi resi nei confronti di società del gruppo e sono localizzate in territori che prevedono una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella che è prevista in Italia, a prescindere dalla loro mancata inclusione nelle liste di cui al D.M. del 21/11/01.

²⁹ Cfr. R.M. n.18/E/03.

³⁰ Corte di Giustizia CE, sentenze 20 giugno 1991, causa C-60/90, *Polysar Investments Netherlands*, 22 giugno 1993, causa C-333/91, *Sofitam*, 11 giugno 1996, causa C-2/94, *Denkavit International BV*.

³¹ Corte di Giustizia CE, 6 febbraio 1997, C-80/95, causa *Harmas & Helm*.

³² L'Agenzia chiarisce che l'obbligo di interpello sussiste per tutte le CFC, non potendo ritenere di "escludere determinate realtà imprenditoriali in ragione dell'astratta mancanza di caratteristiche idonee a conseguire fenomeni elusivi".

³³ Testualmente: "sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2005 e 2006 dei contribuenti che hanno dichiarato un volume d'affari o ricavi non inferiore a 25,8 milioni di euro, i quali, sulla base dell'esperienza operativa, presentano una maggiore probabilità di realizzare arbitraggi fiscali ponendo in essere transazioni infragruppo con strutture localizzate nei paesi a fiscalità privilegiata, emerge che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, sono corrispondenti agli importi di seguito riportati.(...) Tenuto conto che dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2007 (dato provvisorio) l'importo dei redditi tassati ai sensi dell'art.167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 nel quadro RM delle società di capitali risulta pari a circa 380 milioni di euro, il reddito non assoggettato a tassazione è stimabile in 1260 milioni di euro (1640- 380). Applicando l'aliquota dell'IRES al 27,5 per cento (in vigore dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008) si può stimare un incremento di gettito pari, per ogni anno, a circa 346 milioni di euro (1260 *27,5%)".

ponendo in capo ad essi l'obbligo di ricorrere allo strumento dell'interpello e di fornire, in taluni casi, elementi di prova molto più stringenti rispetto a quelli ordinari.

Vero è che i *passive income* sono tipicamente riferibili alle "attività" per le quali maggiore può essere la tentazione di una localizzazione squisitamente improntata all'efficienza fiscale, minori essendo i vincoli che l'operatività solitamente frappone a scelte più o meno esotiche. Da notare che appare sinistro lo spettro della "*società senza impresa*" che viene evocato dalla circolare proprio con riferimento a tali *passive income*; le ragioni che sono sottese alla maggiore attenzione del Legislatore delle Cfc alle ipotesi di *passive income*, a ben vedere, non hanno nulla a che fare con la valutazione dell'imprenditorialità o meno dell'iniziativa, quanto all'evidente maggiore facilità di delocalizzazione di tali fattispecie rispetto alle attività d'impresa *active* ed è preoccupante (per la tenuta del sistema impositivo nel suo complesso) che vi si associ una situazione del tutto peculiare e foriera di più complesse riflessioni di natura sistematica, quale la "*società senza impresa*".

La seconda esimente e il regime probatorio

Laddove il ricorso alla prima esimente fosse precluso, rimane comunque possibile presentare l'interpello previsto dall'art.167, co.5, lett.b), che consente la disapplicazione della normativa in esame, previa dimostrazione che il contribuente residente non consegua, attraverso la Cfc, l'effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata e, indirettamente, che la Cfc non sia stata creata per fini di elusione fiscale.

A tale riguardo, si ricorda:

- ➡ in primo luogo, che il D.M. n.429/01 ha definito "*localizzazione*" la produzione di redditi in misura non inferiore al 75% in altri Stati non *black list* ed ivi sottoposti integralmente a tassazione tramite, ad esempio, una stabile organizzazione (che, pur se situata in un Paese *black list*, abbia il reddito tassato integralmente nel Paese non *black list* di residenza della casa madre) o in virtù del possesso di cespiti immobilizzati, localizzati e sottoposti a tassazione fuori dagli Stati a fiscalità privilegiata (ad esempio, sede legale in Paese *black list* ed esercizio dell'attività in Stato non *black list*);
- ➡ peraltro, la circolare, al riguardo, chiarisce che le altre ipotesi di ricorso alla seconda esimente contenute nel citato D.M. devono ritenersi menzionate "*a titolo esemplificativo e non esaustivo*", consentendo, così, di dare maggiore spazio ad una valutazione caso per caso.

Al di fuori di queste ipotesi espressamente elencate, tuttavia, la valutazione dell'Agenzia appare in un certo senso "*discrezionale*"; a tale riguardo, è utile richiamare il documento n.10597/2010 approvato nel corso della riunione dell'8/06/10 dall'ECOFIN (Consiglio Economia e Finanza dell'UE) per il "*coordinamento delle norme sulle società estere controllate e sulla sottocapitalizzazione*", nel quale sono stati elencati alcuni indicatori che gli Stati membri sono chiamati ad adottare nell'applicazione delle norme sulle Cfc, in quanto segnalatori della distrazione artificiosa degli utili della società residente verso una Cfc:

- ➡ insufficienza di motivi economici o commerciali validi per la costituzione della Cfc;
- ➡ assenza di una correlazione "*proporzionale*" tra le attività apparentemente svolte dalla Cfc e la misura in cui tale società esiste fisicamente in termini di locali, personale e attrezzature;
- ➡ eventuale sovra capitalizzazione della società (capitale nettamente superiore a quello di cui necessiterebbe per svolgere la sua normale attività);
- ➡ conclusione di transazioni prive di realtà economica.

In ogni caso, ai fini del riconoscimento della seconda esimente, quel che conta è dimostrare di non aver localizzato propri redditi in Paesi *black list*, dando evidenza del carico fiscale complessivamente gravante sul gruppo societario.

La Circolare illustra, infatti, il principio dell'*effective tax rate*, basato sulla congruità del carico fiscale che grava sul gruppo societario in relazione ai redditi prodotti dalla Cfc (pari al rapporto tra l'imposta corrispondente al reddito imponibile e l'utile *ante* imposte). È evidente che, se il carico fiscale è almeno pari all'aliquota nominale applicata in Italia (27.5%), è da sé dimostrato, implicitamente, che la localizzazione all'estero non è stata motivata da ragioni di mera efficienza fiscale.

L'interpello disapplicativo

La circolare chiarisce, inoltre, una volta per tutte il carattere preventivo ed obbligatorio dell'interpello disapplicativo della disciplina delle Cfc (ferma restando la possibilità per il contribuente di dimostrare anche successivamente, ad esempio in sede contenziosa, la sussistenza delle condizioni che legittimano l'accesso al regime derogatorio). L'interpello, peraltro, conserva la sua validità fintanto che restano immutate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stato reso.

Nel caso in cui il contribuente presenti l'interpello per vincere la presunzione di cui al nuovo co.5-*bis*, la verifica deve essere effettuata ogni anno, a prescindere dall'ottenimento di un parere favorevole in base alla prima esimente (co.5, lett. a).

Ad esempio:

2009	⇒	disapplicazione in base a prima esimente (previa presentazione di interpello favorevole);
2010	⇒	al verificarsi del presupposto di cui al co.5- <i>bis</i> (conseguimento per oltre il 50% di c.d. <i>passive income</i>): obbligo di presentare istanza di interpello;
2011	⇒	in assenza del presupposto di cui al co.5- <i>bis</i> : nessun obbligo di presentare istanza di interpello;
2012	⇒	al verificarsi del presupposto di cui al co.5- <i>bis</i> : obbligo di presentare istanza di interpello solo in presenza di nuovi elementi di fatto.

Trattandosi di interpello preventivo, l'Agenzia suggerisce di presentarlo entro il 1° giugno, cioè in tempo utile per ottenere la risposta prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi (l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta che, per soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, coincide con il 30 settembre di ciascun anno, salvo proroghe che intervengano anno per anno in base a specifici provvedimenti). L'Agenzia renderà il proprio parere entro centoventi giorni dalla data di consegna o ricezione dell'istanza di interpello, salvo il consolidamento del silenzio-assenso.

1^a esimente

Per quel che riguarda la documentazione da allegare all'istanza di interpello che invochi la prima esimente, l'Agenzia aggiorna le precedenti CC.MM. n.12/E/02 e n.29/E/03, nelle quali era stato fatto riferimento a:

- ⇒ bilancio della società estera e relativa certificazione (se disponibile);
- ⇒ prospetto descrittivo della struttura organizzativa e delle concrete modalità operative della società estera;
- ⇒ copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche rappresentative dei consumi effettuati;
- ⇒ contratti di locazione degli immobili;
- ⇒ contratti di lavoro dei dipendenti;
- ⇒ conti correnti bancari locali e relativi estratti conto;

- ➔ contratti di assicurazione relativi a dipendenti e uffici;
 - ➔ autorizzazioni sanitarie e amministrative;
- richiedendo di allegare anche la seguente documentazione (oltre a quella che il contribuente dovesse ritenere utile ai fini della disapplicazione):
- ➔ composizione dell'organo amministrativo della società estera;
 - ➔ prospetto riepilogativo dei mercati di penetrazione commerciale e di approvvigionamento, unitamente alla schematica ripartizione dei fornitori e della clientela per area geografica di residenza e volume d'affari (in termini assoluti e percentuali);
 - ➔ descrizione delle operazioni con parti correlate.

2^a esimente

Per quel che riguarda la seconda esimente:

- ➔ documentazione contabile e fiscale (bilancio certificato, dichiarazione dei redditi, dimostrazione di avvenuto pagamento delle imposte) idonea a dimostrare la produzione di redditi da parte della Cfc in misura superiore al 75% in territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata e sottoposti a tassazione ordinaria;
- ➔ illustrazione del sistema di tassazione vigente nei territori di produzione dei redditi;
- ➔ delibere di distribuzione degli utili eventualmente approvate;
- ➔ bilancio delle società cui è stato eventualmente distribuito l'utile.

Tali ultime indicazioni, in effetti, non paiono del tutto soddisfacenti, risentendo di una certa genericità. Appare, quindi, utile ricordare che con la R.M. n.343/E/02, l'Agenzia aveva concesso la disapplicazione della disciplina in parola ad una società che aveva dato evidenza:

- ➔ della movimentazione delle merci con l'ausilio di un magazzino di 2000 mq;
- ➔ di contratti di assicurazione a copertura delle merci;
- ➔ dell'evidenza di movimentazione contabile del magazzino e dell'esistenza di costi correlati alla gestione propria di detta attività principale;
- ➔ della presenza di contratti di locazione della sede/uffici e del magazzino;
- ➔ dell'organigramma, unitamente alle relative lettere di assunzione ed ai contratti di assicurazione stipulati per lo stesso personale.



SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE

Seminario in 2 giornate a numero chiuso (disposizione a banchi) Orario: 09:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00

TUTELA DEL PATRIMONIO PERSONALE

Soluzioni e strumenti a disposizione della famiglia e dell'imprenditore a protezione del proprio patrimonio: disciplina, effetti e criteri di selezione

BOLOGNA	Starhotel Excelsior	16-17 novembre 2010
MILANO	Hotel Executive	25-26 novembre 2010

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 450,00 + IVA 20%

Sconto del 20% per i possessori della tessera Privilege Club



Per maggiori informazioni

Clicca qui

Per maggiori informazioni sugli altri seminari Euroconference visita www.euroconference.it